# COMUNE DI BUSCA E TARANTASCA

PROVINCIA DI CUNEO

Busca, lì Rep. n.

CONCESSIONE/CONTRATTO PER L'USO DI STRUTTURE PORTANTI DEL PALO SUD-EST DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN BUSCA FRAZIONE SAN CHIAFFREDO PER IL POSIZIONAMENTO DI ALCUNI APPARATI PER LA TRASMISSIONE DI SEGNALE INTERNET IN MODALITA' WI-FI. (Proprietà del palo 2/3 del Comune di Busca e 1/3 del Comune di Tarantasca)

Con la presente scrittura privata

**TRA**

il Comune di Busca, sito in Via Cavour n. 28, c.f. 80003910041, P.IVA 00371290040, rappresentato dall'Arch. MOI Giuseppe in qualità di responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Busca, nato a Cagliari (CA) il 13/07/1975, codice fiscale MOIGPP75L13B354B, incaricato di sottoscrivere i contratti del Comune di Busca nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, come da Decreto sindacale del 01/04/2016 prot. n. 5942, e come da Deliberazione della Giunta Comunale di Busca n. ___ del _____, in seguito indicata come «Concedente».

il Comune di Tarantasca, sito in Via Vittorio Veneto numero 21, codice fiscale 80001850041, rappresentato in questo atto dalla Geom. ARNEODO Anna, nato a Casalecchio di Reno (BO) il 11/04/1959, c.f. RNDNNA59D51B880U, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale incaricata di sottoscrivere i contratti del Comune di Tarantasca nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, come da Decreto

sindacale del 10/06/2014 prot. n. 3120, e come da Deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. _____ del _____, in seguito indicata come «Concedente».

E

la "ISI LINE s.r.l.", con sede legale in Saluzzo (CN), Via Marconi n. 2, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. 177743, Codice Fiscale e Partita Iva 02462070042 rappresentata per il presente atto dal Sig. Mellano Massimo, nato a Cuneo il 24/04/1980, c.f. MLLMSS80D24D205X in qualità di legale rappresentante della "ISI LINE s.r.l.", in seguito indicata come "Concessionario",

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le Concedenti, nella loro qualità di Proprietarie concedono al Concessionario, che accetta l'uso temporaneo di proprietà comunale consistente in strutture portanti del palo sud-est dell'illuminazione del campo sportivo sito in Busca Frazione San Chiaffredo catastalmente censito al Catasto Terreni, Foglio 34 particella 949.

La concessione d'uso non è comunque in esclusiva intendendo che, qualora altri operatori del settore ne facessero richiesta, le Concedenti potranno rilasciare analogo provvedimento al loro insindacabile giudizio.

Le Concedenti garantiscono al Concessionario la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, al sito ove sorgono le strutture da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie.

Le Concedenti si obbligano, inoltre, a far rispettare la presente scrittura

privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo del sito di cui al presente atto.

Art. 2 – Durata e recesso

La presente concessione ha una durata di anni 1, con decorrenza dal 01/09/2016. Le parti concordano che è facoltà di entrambe poter recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di 180 giorni.

Art. 3 - Canoni

Il canone di concessione è convenuto in € 1.200,00 (milleduecentoo/00) annui così suddivisi:

€ 800,00 pari a 2/3 da corrispondere al Comune di Busca

€ 400,00 pari a 1/3 da corrispondere al Comune di Tarantasca

da corrispondere in un'unica rata anticipata, da pagarsi entro la prima decade del mese iniziale del periodo di riferimento, presso la Tesoreria del Comune di Busca, Banca Regionale Europea, Filiale di Busca, codice IBAN IT16V0690646050000000014207 e presso la Tesoreria del Comune di Tarantasca, Banca Regionale Europea Filiale di Villafalletto, Minisportello di Tarantasca, codice IBAN IT10B0690646980000000020986.

Il canone predetto sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U., e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente atto. L'aggiornamento sarà disposto automaticamente dal concessionario senza richiesta alcuna da parte dei concedenti. In caso di ritardato pagamento del

canone superiore a 20 giorni dalla scadenza del pagamento, i Concedenti avranno diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

Art. 4 - Cessione del credito

È espressamente vietato ad entrambe le parti la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente atto.

Art. 5- Manutenzione Immobile

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, esclusivamente alla manutenzione ordinaria delle strutture oggetto del presente atto, nonchè alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l'attività descritta all'articolo successivo.

Art. 6 – Copertura assicurativa

ISI LINE s.r.l. ha provveduto a stipulare idonee polizze assicurative RTC/RTO con primarie Compagnie di Assicurazioni a copertura degli eventuali danni cagionati durante la conduzione e/o la manutenzione dell'impianto in oggetto. ISI LINE s.r.l.si impegna a fornire, in caso di richiesta da parte del CONCEDENTE, copia delle medesime.

Art. 7 - Destinazione dell'immobile

Le Concedenti prendono atto che le strutture concesse sono utilizzate dal Concessionario per il posizionamento di alcuni apparati per la trasmissione di segnale internet in modalità wi-fi (nel seguito «l'impianto») per la fornitura del servizio in oggetto.

Il Concessionario, a proprie spese, potrà effettuare sulle strutture tutti i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie ed apportare all'impianto successive modifiche e/o adeguamenti di tecnologia

senza però pregiudicare la stabilità e la funzionalità del palo stesso.

Il Concessionario dichiara che l'impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riguardo alle disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico ed a regola d'arte, e manleva da ogni responsabilità le parti concedenti da eventuali danni a cose, persone e animali che avessero a verificarsi in conformità al rapporto di cui alla presente.

Al termine della concessione dell'immobile, a richiesta dei Concedenti, il concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari e comunque entro e non oltre 180 giorni, alla rimessa in ripristino delle strutture ed alla rimozione delle installazioni.

Le Concedenti conferiscono al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori e modifiche, adeguamenti futuri che si rendessero necessari a richiesta del Concessionario fermo restando le strutture concesse. Qualora però fosse necessario, in ragione della titolarità della proprietà, le Concedenti si impegnano a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Art.8 - Registrazione

Le spese di registrazione del presente atto saranno sostenute al 100% dal Concessionario.

Il Concessionario provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

Art. 9 – Subconcessione o cessione

Sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto a terzi da parte di

ISI LINE s.r.l. pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Cuneo, ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

| | |
|---|---|
| La parte Concedente | La parte Concessionaria |
| COMUNE DI BUSCA | ISI LINE S.R.L. |

La parte Concedente

COMUNE DI TARANTASCA